

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2016, n. 24-3647

**Criteria per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per complessivi euro 4.600.000,00 (capitolo 152840/2016).**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La legge regionale n. 1/2004 definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

La Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
  - 1) prestazioni professionali;
  - 2) prestazioni di assistenza familiare;
  - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
  - 4) affidamento diurno;
  - 5) telesoccorso;
  - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La L.R. n. 10/2010 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Per finanziare in modo specifico le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b), è stato istituito a partire dal 2012 apposito capitolo di spesa con una dotazione di risorse regionali da ripartire a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione.

Nell'anno 2015, al fine di sostenere la continuità delle prestazioni erogate dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 33-2467 del 23.11.2015 ha ritenuto di destinare la somma di euro 15.000.000,00 sul cap.152840/2015 come di seguito indicato:

- 5.000.000,00 a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione rilevata in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento;
- 10.000.000,00 a favore della Città di Torino.

Per quanto attiene all'assegnazione dei fondi per le politiche sociali per l'anno 2016, in data 5 luglio 2016 si è svolto un incontro tra l'Amministrazione regionale, l'Anci ed il Coordinamento regionale degli Enti gestori durante il quale sono stati condivisi i criteri di riparto dei fondi in oggetto (come da documentazione presso gli uffici).

In tale incontro, l'Anci ed il Coordinamento regionale degli Enti gestori hanno evidenziato la necessità di procedere con urgenza al riparto delle risorse, al fine di garantire la continuità dei servizi e di ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, concordando sull'opportunità di erogarli in modo proporzionale rispetto al finanziamento dedicato agli Enti gestori nell'anno 2015, ovvero 5.000.000,00 di euro ripartiti in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione rilevata in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, con l'esclusione dei 10.000.000,00 di euro a favore della Città di Torino.

La dotazione del capitolo 152840 (U.P.B. A1508A1) "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti (L.R. 10/2010)" per l'esercizio finanziario 2016 è stata quantificata in 5.000.000,00 di euro (assegnazione n. 100542).

Pertanto, con D.G.R. n. 39-3394 del 30 maggio 2016 sul suddetto cap. 152840 del bilancio 2016, è stata stanziata la somma di euro 400.000,00 per il superamento delle liste d'attesa del programma attuativo "Progetto di continuità assistenziale per i pazienti affetti da SLA e le altre malattie del motoneurone e le loro famiglie", dando atto che, in sede di assestamento di bilancio, la Giunta regionale avrebbe provveduto ad integrare lo stanziamento originale sul capitolo.

Pertanto, al fine di sostenere, nei limiti della disponibilità finanziaria, la continuità delle prestazioni erogate dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, si ritiene di destinare la restante somma di euro 4.600.000,00 sul cap.152840/2016 a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti dedicati nell'anno 2015, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento.

Le risorse di cui sopra trovano copertura finanziaria sulla Missione 12 -Programma 1203 -U.P.B. A1508A1 capitolo n. 152840/2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Le risorse previste con la presente deliberazione saranno, quindi, ripartite con successivo provvedimento dirigenziale a favore degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in modo proporzionale destinata agli Enti gestori nell'anno 2015, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti”;

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

vista la D.G.R. n. 1 – 3185 del 26 aprile 2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10”;

vista la D.G.R. n. 3-3546 del 4 luglio 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Compensazione fra capitoli di spesa al fine di individuare il più adeguato Conto Finanziario (Direzione A15)”;

la Giunta a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di ripartire la somma di euro 4.600.000,00, sul cap.152840/2016 – Missione 12 -Programma 1203 -U.P.B. A1508A1 (assegnazione n. 100542) - che presenta la necessaria disponibilità a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in modo proporzionale rispetto al finanziamento dedicato agli Enti gestori nell’anno 2015, tenuto conto dell’assetto territoriale degli Enti alla data dell’adozione del provvedimento;

- di destinare tali risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b) quali:

1. prestazioni professionali;
2. prestazioni di assistenza familiare;
3. servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
4. affidamento diurno;
5. telesoccorso;

6. fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione;

- di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno, di ripartire ed assegnare le risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa riferito al bilancio 2016 sulla base dei criteri di riparto succitati.

Il presente atto è di programmazione e non costituisce effetti giuridici verso terzi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)